Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0205(COD)

2.2.2024

EMENDAMENTI
156 - 364

Progetto di relazione
Michiel Hoogeveen
(PE757.355v01-00)

Quadro per l'accesso ai dati finanziari e modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554

Proposta di regolamento
(COM(2023)0360 – C9-0215/2023 – 2023/0205(COD))

Emendamento 156
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Un'economia dei dati responsabile, incentrata sulla generazione e sull'uso dei dati, è parte integrante del mercato interno dell'Unione e può apportare benefici sia ai cittadini sia all'economia dell'Unione. Le tecnologie digitali basate sui dati danno un sempre maggiore impulso al cambiamento nei mercati finanziari, introducendo nuovi modelli commerciali, prodotti e modi per consentire alle imprese di interagire con i clienti.	(1) Un'economia dei dati responsabile, incentrata sulla generazione e sull'uso dei dati, è parte integrante del mercato interno dell'Unione e può apportare benefici sia ai cittadini sia all'economia dell'Unione. Le tecnologie digitali basate sui dati danno un sempre maggiore impulso al cambiamento nei mercati finanziari***, tramite l'innovazione***, introducendo nuovi modelli commerciali, prodotti e modi per consentire alle imprese di interagire con i clienti.

Or. en

Emendamento 157
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti ***della condivisione*** dei dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili ***dalla condivisione*** dei dati del cliente.	(3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti ***derivanti dallo sblocco*** dei ***loro*** dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta ***da parte del settore finanziario*** di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili ***dal riutilizzo*** dei dati del cliente. ***Creando***

sinergie con i dati di altri settori pertinenti, il potenziale innovativo di tali prodotti e servizi finanziari potrebbe essere aumentato ulteriormente a vantaggio dei clienti e dell'economia dei dati nel suo complesso. L'obiettivo della Commissione europea dovrebbe essere la condivisione dei dati tra i vari settori, come promossa dalla sua strategia per i dati.

Or. en

Emendamento 158
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti della condivisione dei dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili dalla condivisione dei dati del cliente.	(3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti della condivisione dei dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili dalla condivisione dei dati del cliente. ***Allo scopo di concretizzare suddetti vantaggi, gli enti finanziari dovrebbero avere la possibilità di sviluppare e offrire ai clienti prodotti e servizi finanziari su misura e basati sui dati, sulla base della condivisione dei dati dei clienti con il loro consenso.***

Or. en

Emendamento 159
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nell'ambito dei servizi finanziari, e a seguito della revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], la condivisione dei dati sui conti di pagamento nell'Unione sulla base dell'autorizzazione dei clienti ha iniziato a trasformare il modo in cui consumatori e imprese utilizzano i servizi bancari. In modo da prendere le mosse dalle misure previste da tale direttiva, è opportuno istituire un quadro normativo per la condivisione dei dati del cliente in tutto il settore finanziario che vada al di là dei dati sui conti di pagamento. Esso dovrebbe inoltre costituire la base per la piena integrazione del settore finanziario nella strategia della Commissione per i dati[8] che promuove la condivisione dei dati tra i settori.	(4) Nell'ambito dei servizi finanziari, e a seguito della revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], la condivisione dei dati sui conti di pagamento nell'Unione sulla base dell'autorizzazione dei clienti ha iniziato a trasformare il modo in cui consumatori e imprese utilizzano i servizi bancari. In modo da prendere le mosse dalle misure previste da tale direttiva, è opportuno istituire un quadro normativo per la condivisione dei dati del cliente***, ricavati dai servizi finanziari forniti nell'Unione,*** in tutto il settore finanziario che vada al di là dei dati sui conti di pagamento. Esso dovrebbe inoltre costituire la base per la piena integrazione del settore finanziario nella strategia della Commissione per i dati[8] che promuove la condivisione dei dati tra i settori.
[7] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	[7] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066.	[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066.

Or. en

Emendamento 160
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Occorre notare che i costi di attuazione delle disposizioni che consentono i servizi bancari aperti mediante la direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) sono stati elevati per il settore, in particolare per gli operatori di più piccole dimensioni. Nonostante la direttiva abbia consentito lo sviluppo di offerte nuove e innovative per i clienti, è essenziale un'analisi costi-benefici per garantire che la transizione da servizi bancari aperti a una finanza aperta non sia proibitiva per le imprese, in particolare per quelle più piccole.

Or. en

Emendamento 161
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente ai dati finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di "servizi bancari aperti" a norma del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (PSR/PSD3).

Or. en

Emendamento 162
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La garanzia del controllo da parte dei clienti e della loro fiducia è indispensabile per creare un quadro efficace e ben funzionante per la condivisione dei dati nel settore finanziario. La garanzia di un controllo efficace da parte dei clienti sulla condivisione dei dati contribuisce all'innovazione e alla fiducia dei clienti nella condivisione dei dati. Di conseguenza un controllo efficace ***contribuisce*** a superare la riluttanza dei clienti a condividere i propri dati. Nell'ambito dell'attuale quadro dell'Unione, il diritto alla portabilità dei dati di un interessato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] è limitato ai dati personali e può essere invocato solo laddove sia tecnicamente fattibile trasferire i dati. I dati del cliente e le interfacce tecniche nel settore finanziario al di là dei conti di pagamento non sono standardizzati, il che rende la condivisione dei dati più onerosa. Inoltre gli enti finanziari sono tenuti per legge solo a rendere disponibili i dati relativi ai pagamenti dei loro clienti.	(5) La garanzia del controllo da parte dei clienti e della loro fiducia è indispensabile per creare un quadro efficace e ben funzionante per la condivisione dei dati nel settore finanziario. La garanzia di un controllo efficace da parte dei clienti sulla condivisione dei dati contribuisce all'innovazione e alla fiducia dei clienti nella condivisione dei dati. Di conseguenza un controllo efficace ***potrebbe contribuire*** a superare la riluttanza dei clienti a condividere i propri dati. Nell'ambito dell'attuale quadro dell'Unione, il diritto alla portabilità dei dati di un interessato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] è limitato ai dati personali e può essere invocato solo laddove sia tecnicamente fattibile trasferire i dati. I dati del cliente e le interfacce tecniche nel settore finanziario al di là dei conti di pagamento non sono standardizzati, il che rende la condivisione dei dati più onerosa ***per le imprese***. Inoltre gli enti finanziari sono tenuti per legge solo a rendere disponibili i dati relativi ai pagamenti dei loro clienti.
[9] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[9] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 163
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'economia dei dati finanziari dell'Unione rimane pertanto frammentata, caratterizzata da disomogeneità nella condivisione dei dati, ostacoli e una forte riluttanza dei portatori di interessi a condividere dati al di là dei conti di pagamento. Di conseguenza i clienti non beneficiano di prodotti e servizi personalizzati basati sui dati in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. L'assenza di prodotti finanziari personalizzati limita le possibilità di innovazione, offrendo una scelta più ampia e maggiori prodotti e servizi finanziari ai consumatori interessati che potrebbero altrimenti beneficiare di strumenti basati sui dati che li aiutino a compiere scelte informate, a confrontare facilmente le offerte e a passare a prodotti più vantaggiosi che corrispondano alle loro preferenze sulla base dei loro dati. Gli ostacoli esistenti alla condivisione dei dati aziendali impediscono alle imprese, in particolare alle PMI, di beneficiare di servizi finanziari migliori, convenienti e automatizzati.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 164
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La condivisione dei dati dovrebbe mirare a potenziare l'innovazione, a favorire i clienti e a offrire prodotti o servizi finanziari innovativi e personalizzati, basati, se del caso, su casi d'uso chiari. Alcuni esempi possono comprendere: migliorare il mercato del credito ipotecario per i consumatori,

garantendo scelte più idonee alle loro esigenze o circostanze personali; agevolare l'offerta di consulenza finanziaria di alta qualità ai clienti; utilizzare i dati relativi all'efficienza energetica, al consumo di energia e al clima per offrire nuovi servizi finanziari ai consumatori; elaborare quadri di condivisione dei dati sui veicoli in modo che gli assicuratori, tra gli altri portatori di interessi, siano in grado di offrire prodotti innovativi, limitare i danni, contribuire a migliorare la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile e stimolare i futuri sviluppi tecnologici.

Or. en

Emendamento 165
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La messa a disposizione dei dati mediante interfacce di programmazione delle applicazioni di elevata qualità è essenziale per consentire un accesso efficace e continuativo ai dati. Al di là del settore dei conti di pagamento tuttavia solo una minoranza degli enti finanziari titolari dei dati riferisce di mettere a disposizione i dati attraverso interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni. Poiché mancano incentivi per lo sviluppo di tali servizi innovativi, la domanda di accesso ai dati da parte del mercato continua a essere limitata.	(7) La messa a disposizione dei dati mediante interfacce ***tecniche come le interfacce*** di programmazione delle applicazioni di elevata qualità è essenziale per consentire un accesso efficace e continuativo ai dati. Al di là del settore dei conti di pagamento tuttavia solo una minoranza degli enti finanziari titolari dei dati riferisce di mettere a disposizione i dati attraverso interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni. Poiché mancano incentivi per lo sviluppo di tali servizi innovativi, la domanda di accesso ai dati da parte del mercato continua a essere limitata. ***Per promuovere una condivisione efficiente dei dati, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero utilizzare le infrastrutture di interfacce di programmazione delle applicazioni esistenti e le norme comuni, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dal regolamento delegato***

(UE) 2018/389 della Commissione.

Or. en

Emendamento 166
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Un quadro dedicato e armonizzato per l'accesso ai dati finanziari è pertanto ***necessario*** a livello dell'Unione per rispondere alle esigenze dell'economia digitale e rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati. Sono necessarie norme specifiche per affrontare tali ostacoli al fine di promuovere un migliore accesso ai dati del cliente e quindi consentire ai consumatori e alle imprese di beneficiare dei vantaggi derivanti dal miglioramento dei prodotti e dei servizi finanziari. La finanza basata sui dati ***agevolerebbe*** la transizione dell'industria dall'offerta tradizionale di prodotti standardizzati a soluzioni su misura più adatte alle esigenze specifiche dei clienti, tra cui il miglioramento delle interfacce per l'interazione con i clienti che rafforzano la concorrenza, migliorano l'esperienza degli utenti e garantiscono servizi finanziari incentrati sul cliente in quanto utente finale.	(8) Un quadro dedicato e armonizzato per l'accesso ai dati finanziari è pertanto ***auspicabile*** a livello dell'Unione per rispondere alle esigenze dell'economia digitale e rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati. Sono necessarie norme specifiche per affrontare tali ostacoli al fine di promuovere un migliore accesso ai dati del cliente e quindi consentire ai consumatori e alle imprese di beneficiare dei vantaggi derivanti dal miglioramento dei prodotti e dei servizi finanziari. La finanza basata sui dati ***potrebbe agevolare*** la transizione dell'industria dall'offerta tradizionale di prodotti standardizzati a soluzioni su misura più adatte alle esigenze specifiche dei clienti, tra cui il miglioramento delle interfacce per l'interazione con i clienti che rafforzano la concorrenza, migliorano l'esperienza degli utenti e garantiscono servizi finanziari incentrati sul cliente in quanto utente finale.

Or. en

Emendamento 167
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) I dati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio ***di un consumatore***. La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare la protezione dei dati commerciali riservati ***e dei*** segreti commerciali.	(9) I dati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio. La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare la protezione dei dati commerciali riservati ***sia del cliente sia del titolare dei dati. L'obbligo di mettere i dati a disposizione di un utente non obbliga alla divulgazione di*** segreti commerciali ***conformemente alla direttiva (UE) 2016/943, compresi, ma non solo, gli approcci matematici e metodologici***.
[10] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).	[10] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 168
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I dati inclusi nell'ambito di	(9) I dati inclusi nell'ambito di

applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio di un consumatore. La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare la protezione dei dati commerciali riservati ***e dei*** segreti commerciali.	applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio di un consumatore. La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare la protezione dei dati commerciali riservati ***sia del cliente sia del titolare dei dati. I dati la cui condivisione è necessaria non includono*** segreti commerciali ***conformemente alla direttiva (UE) 2016/943, compresi, ma non solo, gli approcci metodologici***.
[10] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).	[10] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 169
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Ai fini della fornitura di servizi e prodotti finanziari che rientrano

nell'ambito di applicazione del presente regolamento, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero rispettare le norme e gli orientamenti vigenti dell'Unione in materia di accesso e uso dei dati personali.

Or. en

Emendamento 170
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***La condivisione dei*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. ***Tale richiesta può essere presentata da un*** utente dei dati ***che agisce per conto*** del cliente. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***ha il diritto di***	(10) ***L'accesso ai*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione ***esplicita*** del cliente***. L'autorizzazione del cliente a concedere l'accesso ai propri dati dovrebbe essere ottenuta tramite un consenso esplicito, che non dovrebbe basarsi esclusivamente su un approccio "spunta la casella" o sull'uso di frasi generalizzanti. Nel chiedere l'autorizzazione esplicita del cliente a utilizzare i suoi dati, gli utenti dei dati dovrebbero specificare quale uso intendono fare dei dati del cliente, qualora il cliente fornisca l'autorizzazione***. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta ***esplicita*** da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. ***L'***utente dei dati ***dovrebbe essere in grado di dimostrare in che modo sarà tutelato e preservato il miglior interesse*** del cliente***. A norma del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui dati), un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base designata come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 non può essere ammissibile come utente dei dati a norma del presente***

revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

regolamento. La limitazione alla concessione dell'accesso ai gatekeeper non li escluderebbe dal mercato né impedirebbe loro di offrire i relativi servizi, in quanto gli accordi volontari con i titolari dei dati rimangono inalterati. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati ***soltanto*** per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito***. A norma del presente regolamento, tali finalità dovrebbero essere strettamente limitate alla fornitura di un prodotto o alla prestazione di un servizio finanziario o di un servizio di informazione finanziaria***. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento e gratuitamente***. ***Ad esempio,*** quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. ***Analogamente,*** quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***dovrebbe poter*** revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679. ***L'utente dei dati non dovrebbe poter trasferire i dati del cliente a un soggetto terzo senza tale esplicita autorizzazione, o addirittura a un'altra entità all'interno dello stesso gruppo.***

Or. en

Motivazione

Customer consent is at the heart of the Commission's proposal. In this respect, the provisions governing this consent should be strengthened. When a client gives his or her permission to share his or her data, it should not be as simple as ticking a box. Customers need to understand what data they are sharing and for what service. The access to consumer data

held by data holders should be conditional on the provision of a financial service by data users. The users will have to demonstrate they have obtained the permission to access customer data. It could be useful to introduce rules on how the permission should be granted to make sure that the customer is aware of the extent of the permission avoiding that they allow something unintentionally. The customer should have no difficulty whatsoever in withdrawing their consent. Customers shall be able to withdraw their permission at any time, free of charge.

Emendamento 171
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***La condivisione dei*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di ***condividere i*** dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di ***condivisione dei*** propri dati ***con*** un utente dei dati. ***Tale richiesta può essere presentata da un*** utente dei dati ***che agisce per conto del cliente***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***disporre di una lecita e valida base*** per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***ha il diritto di*** revocare il proprio consenso in qualsiasi	(10) ***L'accesso ai*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione ***esplicita*** del cliente***. Nel chiedere l'autorizzazione esplicita del cliente a utilizzare i suoi dati, gli utenti dei dati dovrebbero specificare quale uso intendono fare dei dati del cliente, qualora il cliente fornisca l'autorizzazione***. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di ***concedere l'accesso ai*** dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta ***esplicita*** da parte del cliente di ***rendere accessibili i*** propri dati ***a*** un utente dei dati. ***A norma del regolamento (UE) [2023/ 2854] del Parlamento europeo del Consiglio (regolamento sui dati), un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base designata come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 non può essere ammissibile come*** utente dei dati ***a norma del presente regolamento. La limitazione alla concessione dell'accesso ai gatekeeper non li escluderebbe dal mercato né impedirebbe loro di offrire i relativi servizi, in quanto gli accordi volontari con i titolari dei dati rimangono inalterati***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***fare affidamento su lecite e valide basi*** per il trattamento a norma ***dell'articolo 6*** del

momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati ***soltanto*** per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito***. A norma del presente regolamento, tali finalità dovrebbero essere strettamente limitate alla fornitura di un prodotto o alla prestazione di un servizio finanziario o di un servizio di informazione finanziaria***. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento***. ***Ad esempio,*** quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. ***Analogamente,*** quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***dovrebbe poter*** revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679. ***L'utente dei dati non dovrebbe poter trasferire i dati del cliente a un soggetto terzo senza tale esplicita autorizzazione, o addirittura a un'altra entità all'interno dello stesso gruppo.***

Or. en

Emendamento 172
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***La condivisione dei*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di ***condividere i*** dati del cliente dovrebbe	(10) ***L'accesso ai*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione ***esplicita*** del cliente***. Nel chiedere l'autorizzazione esplicita del cliente a utilizzare i suoi dati, gli utenti dei***

scattare al momento della richiesta da parte del cliente di ***condivisione dei*** propri dati ***con*** un utente dei dati. ***Tale richiesta può essere presentata da un*** utente dei dati ***che agisce per conto del cliente***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***disporre di una lecita e valida base*** per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***ha il diritto di*** revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

dati dovrebbero specificare quale uso intendono fare dei dati del cliente, qualora il cliente fornisca l'autorizzazione. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di ***concedere l'accesso ai*** dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta ***esplicita*** da parte del cliente di ***rendere accessibili i*** propri dati ***a*** un utente dei dati. ***A norma del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo del Consiglio (regolamento sui dati), un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base designata come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 non può essere ammissibile come*** utente dei dati ***a norma del presente regolamento. La limitazione alla concessione dell'accesso ai gatekeeper non li escluderebbe dal mercato né impedirebbe loro di offrire i relativi servizi, in quanto gli accordi volontari con i titolari dei dati rimangono inalterati***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***fare affidamento su lecite e valide basi*** per il trattamento a norma ***dell'articolo 6*** del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati ***soltanto*** per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito***. A norma del presente regolamento, tali finalità dovrebbero essere strettamente limitate alla fornitura di un prodotto o alla prestazione di un servizio finanziario o di un servizio di informazione finanziaria***. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento***. ***Ad esempio,*** quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. ***Analogamente,*** quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***dovrebbe poter*** revocare il proprio consenso in

qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679. ***L'utente dei dati non dovrebbe poter trasferire i dati del cliente a un soggetto terzo senza tale esplicita autorizzazione, o addirittura a un'altra entità all'interno dello stesso gruppo.***

Or. en

Emendamento 173
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. ***Tale richiesta può essere presentata da un utente dei dati che agisce per conto del cliente.*** Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il	(10) La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***essere in grado di dimostrare di*** disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma ***dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b)*** del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento***. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è

trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 174
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. Tale richiesta può essere presentata da un utente dei dati che agisce per conto del cliente. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi	(10) La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. Tale richiesta può essere presentata da un utente dei dati che agisce per conto del cliente***, qualora l'autorizzazione sia stata esplicitamente concessa***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento***. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati

momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

personali si basa sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 175
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La condivisione dei dati dei clienti, sulla base del loro consenso, consentirebbe in particolare ai clienti di accedere a una gamma più ampia di servizi e beni di servizi finanziari. I consumatori avrebbero la possibilità di beneficiare dell'apertura del mercato unico ai fini di un maggiore accesso ai prodotti di servizi finanziari al dettaglio provenienti da altri Stati membri. Questo dovrebbe a sua volta comportare la disponibilità di servizi e prodotti finanziari più competitivi, incentrati sul consumatore e meno costosi.

Or. en

Emendamento 176
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato in conformità delle norme della legislazione dell'UE esistente e futura nel settore della protezione dei dati e della vita privata, nonché dei valori del mercato unico.

Pertanto, le imprese designate come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero essere ammissibili come utenti dei dati a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 177
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Consentire ai clienti di condividere i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. La raccolta di dati primari per completare una valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di un investitore al dettaglio richiede molto tempo per un cliente e costituisce un fattore di costo significativo per i consulenti e i distributori di prodotti di investimento, pensionistici e assicurativi. ***La condivisione dei dati del cliente sui risparmi detenuti e sugli investimenti in strumenti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi e i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza può migliorare la consulenza in materia di investimenti per i consumatori e presenta un forte potenziale innovativo, anche nello sviluppo di consulenza personalizzata in materia di investimenti e di strumenti di gestione degli investimenti che possano rendere più efficiente la consulenza sugli investimenti al dettaglio. Tali strumenti di gestione sono già in fase di sviluppo sul mercato e il loro sviluppo può essere ancora più efficace in un contesto in cui i clienti possono condividere i propri dati***	(11) Consentire ai clienti di condividere i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. La raccolta di dati primari per completare una valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di un investitore al dettaglio richiede molto tempo per un cliente e costituisce un fattore di costo significativo per i consulenti e i distributori di prodotti di investimento, pensionistici e assicurativi. ***Pertanto, l'inclusione di questo tipo di dati e le condizioni necessarie dovrebbero essere attentamente valutate.***

relativi agli investimenti.

Or. en

Emendamento 178
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Consentire ai clienti di condividere i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. ***La raccolta di dati primari per completare una valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di un investitore al dettaglio richiede molto tempo per un cliente e costituisce un fattore di costo significativo per i consulenti e i distributori di prodotti di investimento, pensionistici e assicurativi.*** La condivisione dei dati del cliente sui risparmi detenuti e sugli investimenti in strumenti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi ***e i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza*** può migliorare la consulenza in materia di investimenti per i consumatori e presenta un forte potenziale innovativo, anche nello sviluppo di consulenza personalizzata in materia di investimenti e di strumenti di gestione degli investimenti che possano rendere più efficiente la consulenza sugli investimenti al dettaglio. Tali strumenti di gestione sono già in fase di sviluppo sul mercato e il loro sviluppo può essere ancora più efficace in un contesto in cui i clienti possono condividere i propri dati relativi agli investimenti.	(11) Consentire ai clienti di condividere i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. La condivisione dei dati del cliente sui risparmi detenuti e sugli investimenti in strumenti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi può migliorare la consulenza in materia di investimenti per i consumatori e presenta un forte potenziale innovativo, anche nello sviluppo di consulenza personalizzata in materia di investimenti e di strumenti di gestione degli investimenti che possano rendere più efficiente la consulenza sugli investimenti al dettaglio. Tali strumenti di gestione sono già in fase di sviluppo sul mercato e il loro sviluppo può essere ancora più efficace in un contesto in cui i clienti possono condividere i propri dati relativi agli investimenti.

Or. en

Emendamento 179
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I dati del cliente contenenti i dettagli del saldo, delle condizioni o delle operazioni relativi a mutui ipotecari, prestiti e risparmi possono consentire ai clienti di avere una migliore visione d'insieme dei loro depositi e di soddisfare meglio le loro esigenze di risparmio sulla base dei dati sul credito. Il presente regolamento dovrebbe riguardare i dati del cliente al di là dei conti di pagamento definiti nella direttiva (UE) 2015/2366***. I conti di credito coperti da una linea di credito che non possono essere utilizzati per l'esecuzione di operazioni di pagamento a terzi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento***. Il presente regolamento dovrebbe ***essere quindi inteso come riguardante*** l'accesso ai dettagli ***del saldo***, delle condizioni o delle operazioni ***relativi a contratti di credito ipotecario, prestiti e*** conti di ***risparmio nonché i tipi di conti che non rientrano nell'ambito di applicazione della*** direttiva (UE) ***2015/2366***[11].	(12) I dati del cliente contenenti i dettagli del saldo, delle condizioni o delle operazioni relativi a mutui ipotecari, prestiti e risparmi possono consentire ai clienti di avere una migliore visione d'insieme dei loro depositi e di soddisfare meglio le loro esigenze di risparmio sulla base dei dati sul credito. Il presente regolamento dovrebbe riguardare i dati del cliente al di là dei conti di pagamento definiti nella direttiva (UE) 2015/2366[11]. Il presente regolamento ***non*** dovrebbe ***riguardare*** l'accesso ***ai dati relativi*** ai dettagli ***dei saldi***, delle condizioni o delle operazioni ***dei*** conti di ***pagamento quali definiti dalla*** direttiva (UE) ***/ regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (PSR/PSD3)***.
[11] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	***[11] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).***

Or. en

Emendamento 180

Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. Inoltre i dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale.	***soppresso***

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e

al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

Or. en

Emendamento 181
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. ***Inoltre i dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare***	(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde.

l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale.

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

Or. en

Emendamento 182
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. Inoltre i dati del cliente che rientrano nell'ambito di	(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità***, se del caso,*** tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. Inoltre i dati del

applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale.

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale.

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

Or. en

Emendamento 183
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I dati del cliente relativi all'offerta di assicurazioni non vita sono essenziali per poter offrire prodotti e servizi assicurativi rilevanti per le esigenze del cliente, come la protezione di abitazioni, veicoli e altri beni. Allo stesso tempo, la raccolta di tali dati è spesso onerosa ***e costosa*** e può fungere da deterrente nella ricerca di una copertura assicurativa ottimale da parte dei clienti. Per affrontare questo problema è pertanto necessario includere tali servizi finanziari nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I	(14) I dati del cliente relativi all'offerta di assicurazioni non vita sono essenziali per poter offrire prodotti e servizi assicurativi rilevanti per le esigenze del cliente, come la protezione di abitazioni, veicoli e altri beni. Allo stesso tempo, la raccolta di tali dati è ***costosa per i consulenti, i distributori di prodotti di investimento, di prodotti pensionistici, di prodotti di investimento assicurativi e di prodotti di assicurazione non vita, e*** spesso onerosa ***per i clienti*** e può fungere da deterrente nella ricerca di una copertura

dati del cliente sui prodotti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere sia informazioni sui prodotti assicurativi, quali dettagli sulla copertura assicurativa, sia dati specifici relativi alle attività assicurate dei consumatori che sono raccolti al fine di verificare le richieste e le esigenze. La condivisione di tali dati dovrebbe consentire lo sviluppo di strumenti personalizzati per i clienti, quali pannelli di gestione delle assicurazioni che potrebbero aiutare i consumatori a gestire meglio i loro rischi. Potrebbe altresì aiutare i clienti a ottenere prodotti più mirati alle loro richieste ed esigenze, anche attraverso una consulenza di maggior valore. Ciò può contribuire a una copertura assicurativa migliore per i clienti e a una maggiore inclusione finanziaria dei consumatori che non sono altrimenti serviti a sufficienza, offrendo una nuova o più ampia copertura. La condivisione dei dati assicurativi può inoltre consentire una maggiore efficienza dell'offerta assicurativa che comprenda, in particolare nelle fasi di progettazione del prodotto, la sottoscrizione, l'esecuzione del contratto, inclusa la gestione dei sinistri, e l'attenuazione dei rischi.

assicurativa ottimale da parte dei clienti. Per affrontare questo problema è pertanto necessario includere tali servizi finanziari nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati del cliente sui prodotti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere sia informazioni sui prodotti assicurativi, quali dettagli sulla copertura assicurativa, sia dati specifici relativi alle attività assicurate dei consumatori che sono raccolti al fine di verificare le richieste e le esigenze. La condivisione di tali dati dovrebbe consentire lo sviluppo di strumenti personalizzati per i clienti, quali pannelli di gestione delle assicurazioni che potrebbero aiutare i consumatori a gestire meglio i loro rischi. Potrebbe altresì aiutare i clienti a ottenere prodotti più mirati alle loro richieste ed esigenze, anche attraverso una consulenza di maggior valore. Ciò può contribuire a una copertura assicurativa migliore per i clienti e a una maggiore inclusione finanziaria dei consumatori che non sono altrimenti serviti a sufficienza, offrendo una nuova o più ampia copertura. La condivisione dei dati assicurativi può inoltre consentire una maggiore efficienza dell'offerta assicurativa che comprenda, in particolare nelle fasi di progettazione del prodotto, la sottoscrizione, l'esecuzione del contratto, inclusa la gestione dei sinistri, e l'attenuazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 184
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La condivisione dei dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali ***presenta un***	(15) La condivisione dei dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali ***può creare***

marcato potenziale innovativo per i consumatori. I risparmiatori a fini pensionistici spesso non dispongono di conoscenze ***sufficienti*** sui loro diritti pensionistici, il che è dovuto al fatto che i dati relativi a tali diritti sono spesso dispersi tra diversi titolari di dati. La condivisione dei dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali dovrebbe ***contribuire allo sviluppo di strumenti*** di tracciamento delle pensioni ***che forniscano ai risparmiatori*** una panoramica completa ***dei loro*** diritti ***e del loro reddito pensionistico sia all'interno di specifici Stati membri sia a livello transfrontaliero nell'Unione***. I dati sui diritti pensionistici riguardano in particolare i diritti pensionistici maturati, i livelli previsti delle prestazioni pensionistiche, i rischi e le garanzie per gli aderenti e i beneficiari di schemi pensionistici aziendali o professionali. ***L'accesso ai dati relativi alle pensioni aziendali o professionali lascia impregiudicato il diritto sociale e del lavoro nazionale sull'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresi l'adesione agli schemi e i risultati dei contratti collettivi***.

valore aggiunto per i consumatori ***laddove possano scegliere il fornitore e il regime pensionistico***. ***Soprattutto in assenza di sistemi di tracciamento nazionali,*** i risparmiatori a fini pensionistici spesso non dispongono di conoscenze ***olistiche*** sui loro diritti pensionistici, il che è dovuto al fatto che i dati relativi a tali diritti sono spesso dispersi tra diversi titolari di dati. La condivisione dei dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali ***conformemente al presente regolamento*** dovrebbe ***essere allineata in termini di contenuti, accesso ai dati e formati dei dati ai sistemi nazionali*** di tracciamento delle pensioni***. I sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni possono garantire nel modo più efficace*** una panoramica completa***, includendo i*** diritti ***del primo e del secondo pilastro (schemi pensionistici pubblici e aziendali o professionali) e, in taluni casi, anche degli schemi personali del terzo pilastro. L'allineamento è auspicabile altresì per quanto riguarda le forme emergenti di scambio di dati tra i sistemi nazionali di tracciamento delle pensioni, in particolare il sistema europeo di tracciamento***. I dati sui diritti pensionistici riguardano in particolare i diritti pensionistici maturati, i livelli previsti delle prestazioni pensionistiche, i rischi e le garanzie per gli aderenti e i beneficiari di schemi pensionistici aziendali o professionali.

Or. en

Motivazione

Pension tracking itself is not a "new" or "innovative" service. We therefore recommend a more guarded wording for the added value of tracking services based on the FIDA regulation. Especially national pension tracking systems that regularly include first pillar entitlements and also include entitlements of pillar 2 and or pillar 3 are generally more holistic than and offer a more reliable projection of retirement benefits in comparison to any conceivable FIDA-based tracking service.

Ultimately, the recital should also deal with the potential effect of FIDA-based tracking-services on already existing or emerging national tracking services. Due to the competence of Member States for "national social and labour law on the organisation of pension systems" we propose to delete the paragraph starting with "Access to data ….".

Emendamento 185
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un'impresa che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero contenere informazioni fornite dall'impresa a enti e creditori nell'ambito della procedura di richiesta di un prestito o di una richiesta di rating del credito. Ciò comprende le richieste di prestiti da parte di microimprese, piccole, medie e grandi imprese. Può includere i dati raccolti dagli enti e dai creditori di cui all'allegato II degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti[13]. Tali dati possono includere prospetti di bilancio e proiezioni, informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento, attestazione della proprietà della garanzia reale, attestazione dell'assicurazione della garanzia reale e informazioni sulle garanzie personali. Dati supplementari possono essere pertinenti se la finalità della domanda di prestito riguarda l'acquisto di beni immobili non residenziali o lo sviluppo immobiliare.	***soppresso***

[13] Relazione finale dell'ABE sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (europa.eu), 29.5.2020.

Or. en

Motivazione

I dati raccolti nell'ambito di una richiesta di prestito o di una richiesta di rating da parte delle imprese non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 186
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un'impresa che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero contenere informazioni fornite dall'impresa a enti e creditori nell'ambito della procedura di richiesta di un prestito o di una richiesta di rating del credito. Ciò comprende le richieste di prestiti da parte di microimprese, piccole, medie e grandi imprese. Può includere i dati raccolti dagli enti e dai creditori di cui all'allegato II degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti[13]. Tali dati possono includere prospetti di bilancio e proiezioni, informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento, attestazione della proprietà della garanzia reale, attestazione dell'assicurazione della garanzia reale e informazioni sulle garanzie personali. Dati supplementari possono essere pertinenti se la finalità della domanda di prestito riguarda l'acquisto di beni immobili non residenziali o lo sviluppo immobiliare.	***soppresso***

[13] Relazione finale dell'ABE sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (europa.eu), 29.5.2020.

Or. en

Emendamento 187
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un'impresa che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero contenere informazioni fornite dall'impresa a enti e creditori nell'ambito della procedura di richiesta di un prestito ***o di una richiesta di rating del credito***. Ciò comprende le richieste di prestiti da parte di microimprese, piccole, medie e grandi imprese. Può includere i dati raccolti dagli enti e dai creditori di cui all'allegato II degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti[13]. Tali dati possono includere prospetti di bilancio e proiezioni, informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento, attestazione della proprietà della garanzia reale, attestazione dell'assicurazione della garanzia reale e informazioni sulle garanzie personali. Dati supplementari possono essere pertinenti se la finalità della domanda di prestito riguarda l'acquisto di beni immobili non residenziali o lo sviluppo immobiliare.	(16) I dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un'impresa che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero contenere informazioni fornite dall'impresa a enti e creditori nell'ambito della procedura di richiesta di un prestito. Ciò comprende le richieste di prestiti da parte di microimprese, piccole, medie e grandi imprese. Può includere i dati raccolti dagli enti e dai creditori di cui all'allegato II degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti[13]. Tali dati possono includere prospetti di bilancio e proiezioni, informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento, attestazione della proprietà della garanzia reale, attestazione dell'assicurazione della garanzia reale e informazioni sulle garanzie personali. Dati supplementari possono essere pertinenti se la finalità della domanda di prestito riguarda l'acquisto di beni immobili non residenziali o lo sviluppo immobiliare.
[13] Relazione finale dell'ABE sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (europa.eu), 29.5.2020.	[13] Relazione finale dell'ABE sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (europa.eu), 29.5.2020.

Or. en

Motivazione

La condivisione dei dati è poco utile nel caso delle agenzie di rating del credito. I dati utilizzati dalle suddette agenzie sono per lo più quelli forniti direttamente dal cliente. La maggior parte degli altri dati è di carattere riservato sul piano commerciale e non dovrebbe essere condivisa con i concorrenti.

Emendamento 188
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) I dati richiesti per condurre i processi Know-Your-Customer (KYC) da parte delle società finanziarie, comprese le piccole e medie imprese, possono essere preziosi per l'acquisizione di nuovi clienti. Pertanto, la condivisione di tali dati dovrebbe contribuire in maniera significativa a ridurre gli ostacoli nel passaggio a un nuovo fornitore e dunque incrementare la concorrenza e l'innovazione per i prodotti e i servizi finanziari a vantaggio dei clienti.

Or. en

Emendamento 189
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Essendo inteso a imporre agli enti finanziari l'obbligo di fornire accesso a determinate categorie di dati su richiesta del cliente quando agiscono in qualità di titolari dei dati e a consentire la condivisione dei dati sulla base dell'autorizzazione del cliente quando gli enti finanziari agiscono in qualità di utenti dei dati, il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco degli enti finanziari che possono agire in qualità di titolari dei dati, utenti dei dati o entrambe le cose. Per enti finanziari si dovrebbero pertanto intendere le entità che forniscono prodotti e servizi finanziari oppure offrono servizi di informazione pertinenti ai clienti del settore finanziario.	(17) Essendo inteso a imporre agli enti finanziari l'obbligo di fornire accesso a determinate categorie di dati su richiesta del cliente quando agiscono in qualità di titolari dei dati e a consentire la condivisione dei dati sulla base dell'autorizzazione del cliente quando gli enti finanziari agiscono in qualità di utenti dei dati, il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco degli enti finanziari che possono agire in qualità di titolari dei dati, utenti dei dati o entrambe le cose. Per enti finanziari si dovrebbero pertanto intendere le entità che forniscono prodotti e servizi finanziari oppure offrono servizi di informazione pertinenti ai clienti del settore finanziario. ***I dati acquisiti da terzi,***

qualora il titolare dei dati non sia il titolare originario, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 190
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il perimetro di utilizzo dei dati così stabilito nel presente regolamento e ***nei relativi orientamenti ("gli orientamenti")*** che saranno ***elaborati*** dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) dovrebbe fornire un quadro proporzionato sulle modalità di utilizzo dei dati personali relativi a un consumatore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il perimetro di utilizzo dei dati garantisce la coerenza tra l'ambito di applicazione del presente regolamento, che esclude i dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un consumatore nonché i dati relativi all'assicurazione vita e malattia dello stesso, e l'ambito di applicazione ***degli orientamenti***, che formulano raccomandazioni sul modo in cui i tipi di dati provenienti da altri ambiti del settore finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati per fornire tali prodotti e servizi. ***Gli orientamenti elaborati*** dall'ABE dovrebbero definire il modo in cui altri tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati per valutare il punteggio di affidabilità creditizia di un consumatore. ***Gli orientamenti elaborati*** dall'EIOPA	(19) Il perimetro di utilizzo dei dati così stabilito nel presente regolamento e ***nelle relative norme tecniche di regolamentazione*** che saranno ***elaborate*** dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) dovrebbe fornire un quadro proporzionato sulle modalità di utilizzo dei dati personali relativi a un consumatore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il perimetro di utilizzo dei dati garantisce la coerenza tra l'ambito di applicazione del presente regolamento, che esclude i dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un consumatore nonché i dati relativi all'assicurazione vita e malattia dello stesso, e l'ambito di applicazione ***delle norme tecniche di regolamentazione***, che formulano raccomandazioni sul modo in cui i tipi di dati provenienti da altri ambiti del settore finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati per fornire tali prodotti e servizi.

dovrebbero definire il modo in cui i dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati nei prodotti e servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia. ***Gli orientamenti*** dovrebbero essere ***elaborati*** in modo da essere in linea con le esigenze dei consumatori e ***proporzionati*** all'offerta di tali prodotti e servizi.	***Le norme tecniche di regolamentazione elaborate*** dall'ABE dovrebbero definire il modo in cui altri tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati per valutare il punteggio di affidabilità creditizia di un consumatore. ***Le norme tecniche di regolamentazione elaborate*** dall'EIOPA dovrebbero definire il modo in cui i dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati nei prodotti e servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia. ***Le norme tecniche di regolamentazione*** dovrebbero essere ***elaborate*** in modo da essere in linea con le esigenze dei consumatori e ***proporzionate*** all'offerta di tali prodotti e servizi. ***Le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EIOPA e dall'ABE dovrebbero altresì approfondire i limiti per la combinazione dei "dati del cliente" con altri tipi di dati personali, come i dati personali ottenuti da fonti terze, ad esempio dai social network o dagli intermediari di dati.***

Or. en

Emendamento 191
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo reale gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.	(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma ***non dovrebbe incoraggiare o influenzare il consumatore a concedere l'accesso in modo da distorcere o compromettere materialmente la sua capacità di prendere una decisione libera e informata, in quanto*** la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. ***È fondamentale che i consumatori conoscano esattamente le finalità per le quali concedono la loro autorizzazione, nonché la natura dei loro diritti in conformità del GDPR. Tali informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in un linguaggio chiaro e comprensibile. Per consentire ai consumatori di mantenere effettivamente il controllo dei propri dati, è vietata l'introduzione di dark pattern e di caselle preselezionate nei pannelli di gestione allo scopo di fornire autorizzazioni alla condivisione dei dati.*** Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo reale gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità

dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 192
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare ***in tempo reale*** gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare ***in tempo reale*** i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le	(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare ***immediatamente*** gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare ***immediatamente*** i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le

informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.	informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679. ***Il pannello di gestione delle autorizzazioni può essere combinato con il pannello di gestione delle autorizzazioni istituito a norma del regolamento sui servizi di pagamento.***

Or. en

Emendamento 193
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente***, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto***. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. ***I titolari*** dei dati dovrebbero informare ***in tempo reale gli utenti*** dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare ***in tempo reale*** i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove ***e ripristinate*** concesse dai clienti,	(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. ***Gli utenti*** dei dati dovrebbero informare ***immediatamente i titolari*** dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare ***immediatamente*** i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le

compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 194
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente***, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto***. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. ***I titolari*** dei dati dovrebbero informare ***in tempo reale gli utenti*** dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare ***in tempo reale*** i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove ***e ripristinate*** concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della	(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. ***Gli utenti*** dei dati dovrebbero informare ***immediatamente i titolari*** dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare ***immediatamente*** i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano

finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 195
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo ***reale*** gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di	(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo ***utile*** gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di

gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 196
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire la proporzionalità, alcuni enti finanziari non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in ragione delle loro dimensioni o dei servizi forniti, che renderebbero troppo difficoltosa la conformità al presente regolamento. Sono compresi gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici a cui nel complesso non aderiscono più di 15 membri in totale, nonché gli intermediari assicurativi che sono microimprese o piccole o medie imprese. Inoltre le piccole e medie imprese che agiscono in qualità di titolari dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzate a istituire congiuntamente un'interfaccia per programmi applicativi, in modo da ridurre i costi a carico di ciascuna. Esse possono anche avvalersi di fornitori esterni di tecnologia che gestiscono interfacce di programmazione delle applicazioni in modo aggregato per gli enti finanziari e possono addebitare solo un canone fisso modesto per l'utilizzo e lavorare per lo più in modalità "pay-per-call".	(23) Per garantire la proporzionalità, alcuni enti finanziari non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in ragione delle loro dimensioni o dei servizi forniti, che renderebbero troppo difficoltosa la conformità al presente regolamento. Sono compresi gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici a cui nel complesso non aderiscono più di 15 membri in totale, nonché gli intermediari assicurativi che sono microimprese o piccole o medie imprese. Inoltre le piccole e medie imprese che agiscono in qualità di titolari dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzate a istituire congiuntamente un'interfaccia per programmi applicativi, in modo da ridurre i costi a carico di ciascuna. Esse possono anche avvalersi di fornitori esterni di tecnologia che gestiscono interfacce di programmazione delle applicazioni in modo aggregato per gli enti finanziari e possono addebitare solo un canone fisso modesto per l'utilizzo e lavorare per lo più in modalità "pay-per-call". ***Le piccole imprese dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo 12 mesi dopo la data di applicazione dello stesso, a causa dell'offerta potenzialmente limitata e/o dei costi elevati delle suddette soluzioni nel breve***

termine.

Or. en

Motivazione

This amendment aims to complement the proportionality elements referred to in Recital 23 by delaying the date of application for small enterprises (who employ fewer than 50 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 million) as defined in Recommendation 2003/361/EC by an additional 12 months. Although bundling resources for application programming interfaces or pay-per-call services by external technology providers may lower the costs for smaller enterprises, an extension of the application date is justified due to potentially limited supply and/or high costs of these solutions in the short term.

Emendamento 197
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Il presente regolamento prevede una serie di requisiti, quali la digitalizzazione dei dati o la messa a disposizione di dati ai clienti gratuitamente e in tempo reale, che generano costi e oneri per le entità incluse nell'ambito di applicazione. Di conseguenza, si invita la Commissione a svolgere un'analisi approfondita dei costi legati ai suddetti requisiti in modo tale da garantire che nessuna impresa ne risulti potenzialmente svantaggiata.

Or. es

Emendamento 198
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*

(24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari ***che*** agiscono in qualità di titolari dei dati di ***condividere*** determinate categorie di dati ***su richiesta del cliente***. L'obbligo per i titolari dei dati di ***condividere i*** dati su richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute al fine di garantire anche che i dati ***condivisi*** siano di qualità sufficientemente elevata. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del cliente ***in modo continuativo*** per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione a un utente dei dati. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

(24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari***, quando gli aderenti a un sistema di accesso ai dati finanziari*** agiscono in qualità di titolari dei dati***,*** di ***fornire agli utenti dei dati l'accesso a*** determinate categorie di dati ***disponibili in formato digitale***. L'obbligo per i titolari dei dati di ***fornire accesso ai*** dati su ***espressa*** richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute ***interoperabili a livello dell'UE*** al fine di garantire anche che i dati ***cui si accede*** siano di qualità sufficientemente elevata***. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero essere incaricate di emanare orientamenti per garantire norme in materia di dati interoperabili in tutta l'UE***. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del cliente ***soltanto*** per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha ***esplicitamente*** concesso l'autorizzazione a un utente dei dati ***per un servizio specifico chiaramente identificato dal cliente, ove pertinente e tecnicamente fattibile, su base continuativa***. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni ***o servizi di tracciamento delle pensioni esistenti*** che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento

Emendamento 199
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari che agiscono in qualità di titolari dei dati di condividere determinate categorie di dati su richiesta del cliente. L'obbligo per i titolari dei dati di condividere i dati su richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute al fine di garantire anche che i dati condivisi siano di qualità sufficientemente elevata. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del cliente in modo continuativo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione a un utente dei dati. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.	(24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari che agiscono in qualità di titolari dei dati di condividere determinate categorie di dati su richiesta del cliente ***nel quadro di un sistema di condivisione dei dati finanziari***. L'obbligo per i titolari dei dati di condividere i dati su richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute al fine di garantire anche che i dati condivisi siano di qualità sufficientemente elevata. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del cliente in modo continuativo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione a un utente dei dati. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 200
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Al fine di garantire condizioni di parità e di evitare svantaggi competitivi, le entità escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento non sono in alcun caso obbligate a condividere i dati raccolti attraverso il loro lavoro con gli utenti dei dati definiti nel presente regolamento. Ciò comprende, ad esempio, i dati raccolti da un intermediario assicurativo che sia una PMI o una microimpresa ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 di suddetta direttiva.

Or. es

Emendamento 201
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri	(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce ***interoperabili a***

contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative ***alla condivisione dei*** dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta ***simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma*** dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

livello dell'UE, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative ***all'accesso ai*** dati ***e al riutilizzo degli stessi***. Al fine di garantire che funzionino efficacemente ***all'interno del mercato unico dell'UE***, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta ***in conformità*** dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi. ***Suddetti sistemi non dovrebbero sostituire o duplicare i sistemi di accesso ai dati esistenti, compresi quelli istituiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, [inserire riferimento - direttiva sui servizi di pagamento], dal regolamento (UE) 2022/2554 e [inserire riferimento - AMLR].***

Or. en

Emendamento 202
Markus Ferber

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.	(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari ***che possono essere stabiliti sia a livello europeo che nazionale***. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 203
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta ***simili*** a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai	(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta ***conformi*** a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai

sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 204
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati ***dovrebbero essere*** tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento	(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati ***sono*** tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere

dovrebbero essere specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.	specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 205
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) Nella creazione di sistemi di accesso ai dati finanziari, tutte le parti interessate dovrebbero essere coinvolte. Le autorità competenti, sia a livello europeo che nazionale, dovrebbero inoltre essere disponibili per la consultazione da parte di coloro che istituiscono i sistemi ed essere pronte a offrire consigli sulle migliori pratiche ed esempi di altri sistemi istituiti nel periodo precedente l'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In tutto il testo, il riferimento alla "condivisione dei dati" dovrebbe essere sostituito con "accesso ai dati".

Emendamento 206
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, conformemente	***soppresso***

all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti per specificare le modalità e le caratteristiche di un sistema di condivisione dei dati finanziari nel caso in cui i titolari e gli utenti dei dati non abbiano elaborato un tale sistema. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[17]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[17] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 207
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti durante l'elaborazione di norme comuni per ***la condivisione obbligatoria dei*** dati.	(28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti***, così come le infrastrutture per le interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni,*** durante l'elaborazione di norme comuni per ***l'accesso obbligatorio ai*** dati.

Or. en

Emendamento 208
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti durante l'elaborazione di norme comuni per ***la condivisione obbligatoria dei*** dati.	(28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti***, così come le infrastrutture per le interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni,*** durante l'elaborazione di norme comuni per ***l'accesso obbligatorio ai*** dati.

Or. en

Emendamento 209
Giuseppe Ferrandino

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità	(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità

finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi ***fornirebbero prodotti e servizi finanziari ai clienti nell'Unione e*** avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi per i quali sono autorizzati.	finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi per i quali sono autorizzati.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di modificare la definizione delle attività dei prestatori di servizi di informazione finanziaria all'interno del considerando per un migliore allineamento alla definizione del regolamento proposto e per garantire condizioni di parità.

Emendamento 210
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi	(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi

di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero ***prodotti e*** servizi ***finanziari*** ai clienti nell'Unione e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro ***e*** corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi per i quali sono autorizzati.

di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero servizi ***di informazione finanziaria*** ai clienti nell'Unione e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro**,** corretto ***e affidabile***. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi ***di informazione finanziaria*** per i quali sono autorizzati.

Or. en

Emendamento 211
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi	(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi

di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero ***prodotti e*** servizi ***finanziari ai clienti nell'Unione*** e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi per i quali sono autorizzati.

di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero servizi ***di informazione finanziaria*** e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi ***di informazione finanziaria*** per i quali sono autorizzati.

Or. en

Emendamento 212
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria soggetti al	(31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria soggetti al

presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero ***prodotti e*** servizi ***finanziari ai clienti nell'Unione*** e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi per i quali sono autorizzati.	presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero servizi ***di informazione finanziaria*** e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi ***di informazione finanziaria*** per i quali sono autorizzati.

Or. en

Emendamento 213
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) I prestatori di servizi di informazione finanziaria, di cui al presente regolamento, sono utenti dei dati autorizzati a fornire servizi di informazione finanziaria. I servizi di informazione finanziaria si riferiscono ai servizi volti a offrire ai clienti informazioni sui prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. I servizi di informazione finanziaria possono consistere, ad esempio, in attività di analisi, confronto e aggregazione. In nessun caso suddetti prestatori sono autorizzati a svolgere

attività disciplinate dalla normativa finanziaria di settore in vigore. Suddette attività possono essere svolte solo da soggetti regolamentati dalla normativa di settore di riferimento. Pertanto, detti prestatori non sono autorizzati, ad esempio, a fornire consulenza finanziaria o a svolgere attività di distribuzione assicurativa disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/97 o dalla direttiva 2014/65/UE.

Or. es

Emendamento 214
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti in un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. ***L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione o nominare un rappresentante legale nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.***	(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti in un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori.

Or. en

Emendamento 215
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti in un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione***. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione o nominare un rappresentante legale nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.	(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***rappresentati soltanto da persone giuridiche aventi sede legale in uno Stato membro in cui intendono svolgere o in cui svolgono attività economiche sostanziali***. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione o nominare un rappresentante legale nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Solo i prestatori di servizi di informazione finanziaria stabiliti nell'Unione o i soggetti regolamentati dovrebbero avere accesso ai dati dei clienti nell'ambito del regolamento sull'accesso ai dati finanziari. Per proteggere i consumatori da un potenziale uso improprio dei loro dati da parte di soggetti di paesi terzi, garantire una migliore supervisione di tali soggetti e creare maggiore parità di condizioni, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere ai dati dei clienti dell'UE solo se hanno sede nell'UE e sono autorizzati da un'autorità competente, negando alle imprese di paesi terzi la possibilità di ottenere l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 216

Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti in un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione***. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione ***o nominare un rappresentante legale nell'Unione*** non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.	(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***rappresentati soltanto da persone giuridiche aventi sede legale in uno Stato membro in cui intendono svolgere o in cui svolgono attività economiche sostanziali***. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.

Or. en

Emendamento 217
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti in un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione***. Una vigilanza efficace da	(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***rappresentati soltanto da persone giuridiche aventi sede legale in uno Stato membro in cui intendono svolgere o in cui svolgono attività***

parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione ***o nominare un rappresentante legale nell'Unione*** non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.	***economiche sostanziali***. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.

Or. en

Emendamento 218
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo. ***Per quanto riguarda i prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe avere giurisdizione lo Stato membro in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, considerando la funzione dei rappresentanti legali ai sensi del presente regolamento.***	(34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ***intende svolgere attività economiche sostanziali e in cui*** ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo.

Or. en

Emendamento 219
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo. ***Per quanto riguarda i prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe avere giurisdizione lo Stato membro in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, considerando la funzione dei rappresentanti legali ai sensi del presente regolamento.***	(34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ***intende svolgere attività economiche sostanziali e in cui*** ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo.

Or. en

Motivazione

Solo i prestatori di servizi di informazione finanziaria stabiliti nell'Unione o i soggetti regolamentati dovrebbero avere accesso ai dati dei clienti nell'ambito del regolamento sull'accesso ai dati finanziari. Per proteggere i consumatori da un potenziale uso improprio dei loro dati da parte di soggetti di paesi terzi, garantire una migliore supervisione di tali soggetti e creare maggiore parità di condizioni, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere ai dati dei clienti dell'UE solo se hanno sede nell'UE e sono autorizzati da un'autorità competente, negando alle imprese di paesi terzi la possibilità di ottenere l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 220
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) In caso di trattamento di dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679. Tale regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.	(48) In caso di trattamento di dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679. Tale regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6***, paragrafo 1, lettera a) o b) del regolamento (UE) 2016/679. L'autorizzazione non dovrebbe essere intesa come "consenso" o "consenso esplicito" o "necessità per l'esecuzione di un contratto" a norma*** del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati. ***Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, nonché, se del caso, della direttiva e-privacy. In caso di serie di dati misti, in cui i dati personali e non personali sono indissolubilmente legati, sono pienamente applicabili le protezioni di cui alla legislazione UE in materia di protezione dei dati e al presente***

regolamento relative ai dati personali.

Or. en

Emendamento 221
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***In caso di trattamento di dati personali si applica*** il regolamento (UE) 2016/679. ***Tale*** regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di ***condividere i*** dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso ***e della condivisione*** per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione ***e condivisi con*** un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.	(48) Il ***trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del*** regolamento (UE) 2016/679 ***e del regolamento (UE) 2018/1725, nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva e-privacy)***. ***Il*** regolamento ***(UE) 2016/679*** stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di ***fornire accesso ai*** dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso ***e di permettere il loro riutilizzo*** e impone la fattibilità tecnica dell'accesso per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. ***L'autorizzazione non dovrebbe essere intesa come "consenso" o "necessità per l'esecuzione di un contratto" ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.*** I dati personali messi a disposizione ***di*** un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del

regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.

Or. en

Emendamento 222
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***In caso di trattamento di dati personali si applica*** il regolamento (UE) 2016/679. ***Tale*** regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di ***condividere i*** dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso ***e della condivisione*** per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione ***e condivisi con*** un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.	(48) Il ***trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del*** regolamento (UE) 2016/679 ***e del regolamento (UE) 2018/1725, nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva e-privacy)***. ***Il*** regolamento ***(UE) 2016/679*** stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di ***fornire accesso ai*** dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso ***e di permettere il loro riutilizzo*** e impone la fattibilità tecnica dell'accesso per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. ***L'autorizzazione non dovrebbe essere intesa come "consenso" o "necessità per l'esecuzione di un contratto" ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.*** I dati personali messi a disposizione ***di*** un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i

servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.

Or. en

Emendamento 223
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***In caso di trattamento di dati personali si applica*** il regolamento (UE) 2016/679. ***Tale*** regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul	(48) Il ***trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del*** regolamento (UE) 2016/679 ***e del regolamento (UE) 2018/1725, nonché, se del caso, della direttiva e-privacy***. ***Il*** regolamento ***(UE) 2016/679*** stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. ***L'autorizzazione non dovrebbe essere intesa come "consenso" o "consenso esplicito" o "necessità per l'esecuzione di un contratto" a norma del regolamento (UE) 2016/679.*** I dati personali messi a

trattamento di categorie particolari di dati.

disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.

Or. en

Emendamento 224
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) In caso di trattamento di dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679. Tale regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui	(48) In caso di trattamento di dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679. Tale regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. ***L'autorizzazione non dovrebbe essere intesa come "consenso" o "consenso esplicito" o "necessità per l'esecuzione di un contratto" a norma del regolamento (UE) 2016/679 e dovrebbe essere in linea con la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento delegato (UE) 2018/389 della***

all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.	***Commissione.*** I dati personali messi a disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.

Or. en

Emendamento 225
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725, la direttiva 2002/58/CE, la direttiva (UE) 2019/2161, la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 2011/83. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o della vita privata o la legislazione nazionale adottata conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali o della vita privata.

Or. en

Emendamento 226
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non pregiudica la direttiva (UE) 2023/2225, la direttiva 2014/17/UE, la direttiva 2014/65/UE e la direttiva (UE) 2016/97.

Or. en

Emendamento 227
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non pregiudica il diritto del cliente di ricevere servizi e/o prodotti finanziari senza costi aggiuntivi dai prestatori elencati all'articolo 2, paragrafo 2, né di avvalersi del pannello di gestione delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, né di consentire in altro modo la condivisione di dati finanziari nell'ambito della proposta. Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, l'onere della prova è a carico dell'utente dei dati.

Or. en

Emendamento 228
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di dati del cliente ***aventi per oggetto***:	1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di dati ***di base*** del cliente***, ricavati da servizi finanziari forniti all'interno dell'Unione***:

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dovrebbe essere limitato a un insieme di dati di base facilmente standardizzati. Occorre chiarire l'ambito geografico del regolamento.

Emendamento 229
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) contratti di credito ipotecario, prestiti e conti, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento, compresi i dati relativi al saldo***, alle condizioni*** e alle operazioni;	a) contratti di credito ipotecario ***quali definiti nella direttiva (UE) 2021/2167***, prestiti ***con rateizzazioni forniti dal titolare dei dati*** e conti***, compresi quelli delle carte di credito***, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento ***e dei conti tecnici***, compresi i dati relativi al saldo e alle operazioni;

Or. en

Motivazione

Si intende definire i contratti di credito ipotecario e chiarire che i conti delle carte di credito sono disciplinati dal regolamento sull'accesso ai dati finanziari. I conti tecnici dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione in quanto non sono un prodotto destinato ai clienti.

Emendamento 230
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) contratti di credito ipotecario, prestiti ***e conti***, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento, compresi i dati relativi ***al saldo,*** alle condizioni e alle operazioni***;***	a) contratti di credito ipotecario ***come definiti nella direttiva (UE) 2014/17***, prestiti ***ai consumatori come definiti nella direttiva (UE) 2023/2225***, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi

	di pagamento, compresi i dati relativi alle condizioni e alle operazioni**.**

Or. en

Emendamento 231
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) contratti di credito ipotecario, ***prestiti*** e conti, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento, compresi i dati relativi al saldo, alle condizioni e alle operazioni;	a) contratti di credito ipotecario, ***contratti di credito*** e conti, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento, compresi i dati relativi al saldo, alle condizioni e alle operazioni;

Or. en

Emendamento 232
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari***, prodotti di investimento assicurativi***, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività***, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[32];	b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività;

[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. es

Emendamento 233
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività***,** ***compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[32]**;	b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività;

[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 234
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento	b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento

assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività***, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[32];	assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività;
[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	

Or. en

Motivazione

I dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza non sono ancora standardizzati. Pertanto, inserire tali dati nell'ambito di applicazione ha poca utilità.

Emendamento 235
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, ***beni immobili*** e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività***, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[32];	b) risparmi ***che comprendono depositi a termine, depositi strutturati e conti di risparmio***, investimenti in strumenti finanziari ***in conformità dell'allegato I, sezione C, della direttiva (UE) 2014/65 ed escluse le operazioni in derivati utilizzate a fini di gestione del rischio***, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività ***come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114***, e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività;

[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Motivazione

Si specifica il significato di "risparmi", investimenti e cripto-attività.

Emendamento 236
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, ***beni immobili*** e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività***, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32]***;	b) risparmi ***rappresentati da depositi a termine, depositi strutturati e conti di risparmio***, investimenti in strumenti finanziari ***in conformità dell'allegato I, sezione C, della direttiva (UE) 2014/65 ed escluse le operazioni in derivati utilizzate a fini di gestione del rischio***, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività ***come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114***, e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività;

[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 237
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32];	b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32] ***e dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97***;
[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 238
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento	b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio[32];	europeo e del Consiglio[32] ***e dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97***;
[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	[32] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 239
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];	***soppresso***
[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).	

Or. en

Emendamento 240
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];	c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] ***ad eccezione dei dati relativi all'assicurazione malattia di un aderente o beneficiario***;
[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).	[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

Or. en

Motivazione

Molti enti pensionistici aziendali o professionali offrono una pensione di invalidità come parte dello schema pensionistico. Ciò include dati sanitari sensibili, che potrebbero contribuire al rischio di esclusione finanziaria.

Emendamento 241
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];	c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] ***nella misura in cui sono accessibili a tutti i consumatori interessati***;
[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L	[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L

354 del 23.12.2016, pag. 37).	354 del 23.12.2016, pag. 37).

Or. en

Emendamento 242
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33];	c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio[33]***, che sono accessibili a tutti i consumatori interessati***;
[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).	[33] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

Or. en

Motivazione

Especially IORPs are, unlike individual pension providers, generally not accessible to any interested consumers. Typically, IORPs are set up by employers or social partners with the social purpose of providing retirement benefits only for their employees under conditions that are defined in an individual contractual arrangement or a social partner agreement.

The exclusion of these IORPs can furthermore be justified by the similarity with mandatory first pillar schemes. First pillar pensions are not included in the scope of the draft regulation because, among other reasons, public pensions are not a financial product. Furthermore, membership in the public pension schemes is mandatory and clearly not the result auf a "consumer decision" that an individual can him or herself easily revise. Similarly, any decisions that may be possible for members of an IORP require a preceding decision of the employer, most importantly regarding the choice of the provider and the available product range or certain conditions of the pension scheme.

Therefore, data users or financial information service providers could only play a very limited role when it comes to new services for members of IORPs as "consumers". At the

same time, the inclusion of these IORPs in the scope of the FIDA Regulation would lead to considerable costs and risks. The amendment therefore restricts the scope of FIDA to IORPs that are accessible for all interested consumers without the consent or the participation of an employer or the social partners.

Emendamento 243
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) diritti pensionistici sulla fornitura di prodotti pensionistici individuali paneuropei, a norma del regolamento (UE) 2019/1238;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;	***soppresso***

[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag.

19).

Or. es

Emendamento 245
Giuseppe Ferrandino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;	***soppresso***

[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Or. en

Motivazione

Come si legge nella relazione, dal 2020 a oggi la Commissione europea ha riconosciuto la promozione della finanza basata sui dati e ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa su un quadro per l'accesso ai dati finanziari. Pertanto, si ritiene che l'ambito di applicazione della proposta di regolamento FIDA non debba prendere in considerazione i prodotti assicurativi privi di caratteristiche finanziarie. Inoltre, la definizione di "cliente" di cui all'articolo 2 si riferisce a una persona che utilizza prodotti e servizi finanziari.

Emendamento 246
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;	***soppresso***

[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Or. en

Emendamento 247
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;	***soppresso***

[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Or. en

Emendamento 248
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97***;	e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio;

[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Or. en

Emendamento 249
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;	e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia ***e di altri prodotti assicurativi che incorporano dati sulla salute, come le assicurazioni contro gli infortuni, per l'invalidità e per l'assistenza a lungo termine***, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;
[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).	[34] Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Or. en

Emendamento 250
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito o di una richiesta di rating del credito.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 251
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito o di una richiesta di rating del credito.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 252
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito o di una richiesta di rating del credito.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 253
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito ***o di una richiesta di rating del credito***.	f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito.

Or. en

Motivazione

La condivisione dei dati è poco utile nel caso delle agenzie di rating del credito. I dati

utilizzati dalle suddette agenzie sono per lo più quelli forniti direttamente dal cliente. La maggior parte degli altri dati è di carattere riservato sul piano commerciale e non dovrebbe essere condivisa con i concorrenti.

Emendamento 254
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito o di una richiesta di rating del credito.	f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito o di una richiesta di rating del credito. ***Sono esclusi i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio dei consumatori.***

Or. en

Emendamento 255
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di ***prestito*** o di una richiesta di rating del credito.	f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di ***contratto di credito*** o di una richiesta di rating del credito.

Or. en

Emendamento 256
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) categorie di dati non sensibili utilizzate dai titolari dei dati per soddisfare i requisiti Know-Your-Customer (KYC) per i clienti commerciali.

Or. en

Emendamento 257
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) prodotti assicurativi per gli autoveicoli;

Or. es

Emendamento 258
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) istituti di pagamento, compresi i prestatori di servizi di informazione sui conti ***e gli istituti di pagamento a cui è stata concessa un'esenzione a norma della direttiva (UE) 2015/2366***;	b) istituti di pagamento, compresi i prestatori di servizi di informazione sui conti;

Or. en

Emendamento 259
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) istituti di pagamento, compresi ***i prestatori di servizi di informazione sui conti e*** gli istituti di pagamento a cui è stata concessa un'esenzione a norma della direttiva (UE) 2015/2366;	b) istituti di pagamento, compresi gli istituti di pagamento a cui è stata concessa un'esenzione a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Or. en

Emendamento 260
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) istituti di moneta elettronica***, compresi gli istituti di moneta elettronica soggetti a deroga a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[35];	c) istituti di moneta elettronica;

[35] Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

Or. en

Emendamento 261
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*

i) imprese di ***assicurazione e di*** riassicurazione;	i) ***assicurazioni accessibili a tutti i consumatori interessati e*** imprese di riassicurazione;

Or. en

Motivazione

Justification:

Especially IORPs are, unlike individual pension providers, generally not accessible to any interested consumers. Typically, IORPs are set up by employers or social partners with the social purpose of providing retirement benefits only for their employees under conditions that are defined in an individual contractual arrangement or a social partner agreement.

The exclusion of these IORPs can furthermore be justified by the similarity with mandatory first pillar schemes. First pillar pensions are not included in the scope of the draft regulation because, among other reasons, public pensions are not a financial product. Furthermore, membership in the public pension schemes is mandatory and clearly not the result auf a "consumer decision" that an individual can him or herself easily revise. Similarly, any decisions that may be possible for members of an IORP require a preceding decision of the employer, most importantly regarding the choice of the provider and the available product range or certain conditions of the pension scheme.

Therefore, data users or financial information service providers could only play a very limited role when it comes to new services for members of IORPs as "consumers". At the same time, the inclusion of these IORPs in the scope of the FIDA Regulation would lead to considerable costs and risks. The amendment therefore restricts the scope of FIDA to IORPs that are accessible for all interested consumers without the consent or the participation of an employer or the social partners.

Emendamento 262
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) intermediari assicurativi ***e intermediari assicurativi a titolo accessorio***;	j) intermediari assicurativi;

Or. en

Motivazione

Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione per evitare qualsiasi rischio di concorrenza sleale.

Emendamento 263
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) enti pensionistici aziendali o professionali;	k) enti pensionistici aziendali o professionali ***(EPAP), esclusi gli EPAP minori di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2341***;

Or. en

Emendamento 264
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) enti pensionistici aziendali o professionali;	k) enti pensionistici aziendali o professionali***, nella misura in cui sono accessibili a tutti i consumatori interessati***;

Or. en

Emendamento 265
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) enti pensionistici aziendali o professionali;	k) enti pensionistici aziendali o professionali***, che sono accessibili a tutti i consumatori interessati***;

Or. en

Motivazione

Especially IORPs are, unlike individual pension providers, generally not accessible to any interested consumers. Typically, IORPs are set up by employers or social partners with the social purpose of providing retirement benefits only for their employees under conditions that are defined in an individual contractual arrangement or a social partner agreement.

The exclusion of these IORPs can furthermore be justified by the similarity with mandatory first pillar schemes. First pillar pensions are not included in the scope of the draft regulation because, among other reasons, public pensions are not a financial product. Furthermore, membership in the public pension schemes is mandatory and clearly not the result auf a "consumer decision" that an individual can him or herself easily revise. Similarly, any decisions that may be possible for members of an IORP require a preceding decision of the employer, most importantly regarding the choice of the provider and the available product range or certain conditions of the pension scheme.

Therefore, data users or financial information service providers could only play a very limited role when it comes to new services for members of IORPs as "consumers". At the same time, the inclusion of these IORPs in the scope of the FIDA Regulation would lead to considerable costs and risks. The amendment therefore restricts the scope of FIDA to IORPs that are accessible for all interested consumers without the consent or the participation of an employer or the social partners.

Emendamento 266
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) agenzie di rating del credito;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La condivisione dei dati è poco utile nel caso delle agenzie di rating del credito. I dati utilizzati dalle suddette agenzie sono per lo più quelli forniti direttamente dal cliente. La maggior parte degli altri dati è di carattere riservato sul piano commerciale e non dovrebbe essere condivisa con i concorrenti.

Emendamento 267
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) agenzie di rating del credito;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 268
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) fornitori di servizi di crowdfunding;	m) fornitori di servizi di crowdfunding***, che non sono microimprese o piccole o medie imprese***;

Or. en

Emendamento 269
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) prestatori di servizi di informazione finanziaria***.***	o) prestatori di servizi di informazione finanziaria***;***

Or. en

Emendamento 270
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	o bis) operatori dei sistemi di pagamento

Or. en

Emendamento 271
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554.	3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554. ***Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un utente dei dati ammissibile ai fini del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 272
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554.	3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554. ***Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un utente dei dati ammissibile ai fini del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 273

Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554.	3. Il presente regolamento ***si applica alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE entro il [OP inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] e*** non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554.

Or. en

Motivazione

This amendment aims to complement the proportionality elements referred to in Recital 23 by delaying the date of application for small enterprises (who employ fewer than 50 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 million) as defined in Recommendation 2003/361/EC by an additional 12 months. Although bundling resources for application programming interfaces or pay-per-call services by external technology providers may lower the costs for smaller enterprises, an extension of the application date is justified due to potentially limited supply and/or high costs of these solutions in the short term.

Emendamento 274
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554.	3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554 ***e all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, [inserire il riferimento alla CRD VI una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]***.

Or. en

Motivazione

È fondamentale mantenere un approccio proporzionato alle cooperative di credito come in altri fascicoli legislativi, tra cui la CRD IV, il DORA e la PSD2, che esentano questi enti. La proposta della Commissione applica senza distinzioni i medesimi requisiti sia alle banche che alle cooperative di credito. A differenza delle banche, le cooperative di credito sono cooperative senza scopo di lucro di proprietà dei loro soci, che rappresentano in media 11 milioni di EUR di attività per ogni cooperativa. Pertanto, dovranno affrontare costi sproporzionati, che ostacoleranno la loro capacità di servire le comunità, soprattutto nelle zone in cui le banche si sono ritirate.

Emendamento 275
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554 se accettano volontariamente suddetta applicazione, a condizione che tali entità dimostrino la loro conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554.

Or. es

Emendamento 276
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554, a condizione che tali entità dimostrino di rispettare le disposizioni proporzionate stabilite per le microimprese dal

regolamento (UE) 2022/2554.

Or. en

Emendamento 277
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non si applica alle PMI, tuttavia le PMI possono scegliere di aderire alle disposizioni del regolamento.

Or. en

Emendamento 278
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non si applica alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 279
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non si applica ai dati di cui all'articolo 9 del

regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Or. en

Motivazione

Esame del parere del GEDP.

Emendamento 280
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non si applica alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 281
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente regolamento si applica agli intermediari del credito di cui all'articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE se accettano volontariamente suddetta applicazione, a condizione che tali entità dimostrino la loro conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554.

Or. es

Emendamento 282

Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente regolamento non si applica ai prodotti stipulati collettivamente, come i prodotti derivanti dalla contrattazione tra le parti sociali, i sindacati o i prodotti acquisiti da organizzazioni senza scopo di lucro per conto dei loro associati.

Or. en

Emendamento 283
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il presente regolamento non si applica alle imprese di investimento piccole e non interconnesse a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033.

Or. es

Emendamento 284
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle

apparecchiature terminali, che si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi ivi stabiliti, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo e i diritti degli interessati. Nella misura in cui gli utenti sono gli interessati, i diritti di cui al capo II del presente regolamento integrano i diritti di accesso degli interessati e il diritto alla portabilità dei dati di cui agli articoli 15 e 20 del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o della vita privata o la legislazione nazionale adottata conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali o della vita privata.

Or. en

Emendamento 285
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini del presente regolamento, sono trattati solo i dati e le informazioni finanziariamente rilevanti delle categorie sopra menzionate. Le categorie particolari di dati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679, non sono trattate per le finalità del presente regolamento, a meno che non sia strettamente necessario per adempiere al servizio richiesto dal cliente. I dati ricavati o desunti dai dati forniti da un cliente a seguito di profilazione non sono trattati per le categorie del presente regolamento.

Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo l'onere della prova è a carico dell'utente dei dati.

Or. en

Emendamento 286
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I dati del cliente di cui al paragrafo 1 non includono:
	- dati sensibili riguardanti la razza o l'etnia, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza a sindacati, nonché informazioni genetiche e sulla salute e l'orientamento/i comportamenti sessuali di una persona;
	- dati proprietari che l'ente finanziario ha generato, analizzato o arricchito, compresi i segreti commerciali e le informazioni commercialmente sensibili.

Or. en

Emendamento 287
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I dati del cliente di cui al paragrafo 1 non includono:
	- dati sensibili riguardanti la razza o l'etnia, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza a sindacati, nonché informazioni genetiche e sulla salute e

l'orientamento/i comportamenti sessuali di una persona;

- dati proprietari che l'ente finanziario ha generato, analizzato o arricchito, compresi i segreti commerciali e le informazioni commercialmente sensibili.

Or. en

Emendamento 288
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Con riferimento ad altre disposizioni sull'accesso ai dati, sull'uso responsabile dei dati e sui pannelli di gestione delle autorizzazioni e sui sistemi di condivisione dei dati finanziari, la Commissione europea può prendere in considerazione, se del caso, lo sviluppo di casi d'uso specifici per il settore mediante atti delegati o di esecuzione.

Or. en

Emendamento 289
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente regolamento non si applica ai segreti commerciali, alle informazioni commercialmente sensibili o ai dati proprietari che l'ente finanziario ha generato o arricchito.

Or. en

Motivazione

Non sono state attuate chiare garanzie per la protezione dei segreti commerciali o dei dati commercialmente sensibili.

Emendamento 290
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il presente regolamento si applica ai contratti entrati in vigore a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 291
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il presente regolamento si applica ai contratti entrati in vigore a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 292
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il presente regolamento si applica esclusivamente ai dati dei clienti al

dettaglio e non si applica alla condivisione dei dati dei clienti commerciali.

Or. en

Emendamento 293
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Lo sviluppo di casi d'uso nuovi o modificati avviene in linea con l'articolo 30 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 294
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "consumatore": una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;	1) "consumatore": una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale ***o un attuale "aderente" o "beneficiario" dell'ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), come definito all'articolo 6 della direttiva EPAP II***;

Or. en

Emendamento 295
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "cliente": una persona fisica o ***giuridica che utilizza*** prodotti e servizi finanziari;	2) "cliente": una persona fisica o ***una piccola e media impresa, come definita all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risiede o ha la sede legale nell'Unione e che è parte di un accordo per l'utilizzo di*** prodotti e servizi finanziari ***di cui all'articolo 2, paragrafo 1***;

Or. en

Emendamento 296
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "cliente": una persona fisica o giuridica che utilizza prodotti e servizi finanziari;	2) "cliente": una persona fisica o giuridica che utilizza prodotti e servizi finanziari ***e che è partner contrattuale di un ente finanziario (nel suo ruolo di utente dei dati) avente facoltà di scegliere il prodotto e il proprio fornitore***;

Or. en

Emendamento 297
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "cliente": una persona fisica o giuridica ***che utilizza prodotti e servizi finanziari***;	2) "cliente": una persona fisica ***residente nell'Unione europea*** o giuridica ***stabilita nell'Unione europea e che è un consumatore o una micro, piccola o media impresa***;

Or. en

Motivazione

Si propone di concentrare l'attenzione sui consumatori e sulle piccole imprese per garantire l'attuazione tempestiva del regolamento sull'accesso ai dati finanziari. Le imprese di maggiori dimensioni sono libere di partecipare ai sistemi di condivisione dei dati alle loro condizioni. Se necessario, possono essere incluse in una futura revisione del presente atto. Inoltre, è importante limitare il campo di applicazione geografico all'UE.

Emendamento 298
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "cliente": una persona fisica o ***giuridica che utilizza*** prodotti e servizi finanziari;	2) "cliente": una persona fisica o ***una micro, piccola o media impresa facente parte di un accordo per l'utilizzo di*** prodotti e servizi finanziari;

Or. en

Emendamento 299
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "cliente": una persona fisica ***o giuridica*** che utilizza prodotti e servizi finanziari;	2) "cliente": una persona fisica che utilizza prodotti e servizi finanziari ***o che acquista prodotti assicurativi***;

Or. en

Emendamento 300
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2) "cliente": una persona fisica ***o giuridica*** che utilizza prodotti e servizi finanziari;	2) "cliente": una persona fisica che utilizza prodotti e servizi finanziari ***o che acquista prodotti assicurativi***;

Or. en

Emendamento 301
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti***,*** conservati ***e altrimenti trattati*** da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia ***i dati generati dall'interazione del cliente con l'***ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali ***forniti dal cliente (direttamente o rilevati)*** raccolti ***e*** conservati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati ***personali pertinenti*** forniti da un cliente sia ***le informazioni pertinenti sul prodotto, come quelle contenute nel documento informativo sul prodotto assicurativo (IPID). Non sono inclusi i segreti commerciali o i dati proprietari dell'***ente finanziario***. I dati generati da un ente finanziario attraverso il trattamento di dati forniti direttamente dal cliente non sono in alcun caso considerati come dati del cliente***;

Or. en

Emendamento 302
Giuseppe Ferrandino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività	3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario ***o da un prestatore di servizi di informazione***

commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	***finanziaria*** nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati ***grezzi*** generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario ***o con il prestatore di servizi di informazione finanziaria. I dati generati da un ente finanziario o da un prestatore di servizi di informazione finanziaria, anche nel caso in cui siano ottenuti attraverso il trattamento di dati forniti direttamente dal cliente, non sono in alcun caso considerati come dati del cliente***;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di escludere dal regolamento sull'accesso ai dati finanziari qualsiasi informazione ricavata o desunta da tali dati, in conformità dell'opzione strategica adottata nel regolamento sui dati (considerando 15). Inoltre, per evitare un flusso unilaterale di informazioni da soggetti finanziari a terzi, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero essere soggetti ad analoghi obblighi di condivisione con riferimento ai dati che hanno ottenuto direttamente dai propri clienti e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'accesso ai dati finanziari.

Emendamento 303
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario ***nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un*** cliente ***sia i dati generati dall'interazione del cliente con*** l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali***, relativi al cliente,*** raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario ***in relazione a un accordo esistente tra il*** cliente ***e*** l'ente finanziario ***in qualità di titolare primario dei dati per la fornitura di tali prodotti e servizi finanziari***; ***i dati generati da un ente finanziario, attraverso il trattamento di dati forniti direttamente o indirettamente dal cliente, non sono in alcun caso considerati dati del cliente;***

Or. en

Emendamento 304
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti***,*** conservati ***e altrimenti trattati*** da un ente finanziario ***nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un*** cliente ***sia i dati generati dall'interazione del cliente con*** l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali***, in linea con il regolamento (UE) 2016/679,*** raccolti ***e*** conservati da un ente finanziario ***in relazione a un accordo esistente tra il*** cliente ***e*** l'ente finanziario ***in qualità di titolare primario dei dati per la fornitura di tali servizi***; ***non sono compresi i dati generati da un ente finanziario mediante l'arricchimento o la modifica di dati forniti direttamente dal cliente;***

Or. en

Motivazione

Occorre assicurarsi che i dati ricavati e dedotti non siano inclusi.

Emendamento 305
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario***, esclusi i dati generati a seguito di profilazione a norma dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679***;

Or. en

Emendamento 306
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario***, esclusi i dati sensibili e i dati proprietari di cui all'articolo 2, paragrafo 5***;

Or. en

Emendamento 307
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario***, esclusi i dati sensibili e i dati proprietari di cui all'articolo 2, paragrafo 5***;

Or. en

Emendamento 308
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali***, esclusi i dati risultanti da attività di profilazione,*** raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;

Or. en

Emendamento 309
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, ***che sono a disposizione del cliente e*** che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;

Or. en

Emendamento 310
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono ***sia*** i dati forniti da un cliente ***sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'***ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati ***di base*** personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono i dati forniti da un cliente ***all'***ente finanziario;

Or. en

Motivazione

I dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario sono spesso dati proprietari che non dovrebbero essere condivisi con i concorrenti.

Emendamento 311
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) "contratto di credito": un contratto di credito quale definito all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2021/2167;

Or. en

Emendamento 312
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***diverso da un prestatore di servizi di informazione sui conti che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i***	5) "titolare dei dati": un ente finanziario;

dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 313
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***diverso da*** un prestatore di servizi di informazione ***sui conti*** che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;	5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***o*** un prestatore di servizi di informazione ***finanziaria che detiene una delle categorie di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1,*** che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 314
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***diverso da*** un prestatore di servizi di informazione ***sui conti*** che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;	5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***o*** un prestatore di servizi di informazione ***finanziaria che detiene una delle categorie di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1,*** che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 315
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "titolare dei dati": un ente finanziario diverso da un prestatore di servizi di informazione sui conti che raccoglie**,** conserva ***e altrimenti tratta*** i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;	5) "titolare dei dati": un ente finanziario diverso da un prestatore di servizi di informazione sui conti che raccoglie ***e*** conserva i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 316
Giuseppe Ferrandino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***diverso da*** un prestatore di servizi di informazione ***sui conti*** che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;	5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***o*** un prestatore di servizi di informazione ***finanziaria*** che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Al fine di stabilire condizioni di parità e di evitare un flusso unilaterale di informazioni dagli enti finanziari a terzi, i prestatori di servizi di informazione finanziaria si qualificano anche come titolari dei dati con riferimento ai dati che hanno ottenuto direttamente dai propri clienti e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'accesso ai dati finanziari.

Emendamento 317
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) "servizi di informazione finanziaria": i servizi online di raccolta, consolidamento, conservazione e

trattamento dei dati del cliente alle entità elencate all'articolo 2, paragrafo 2, e autorizzate a fornire servizi finanziari e a offrire prodotti finanziari ai clienti;

Or. en

Emendamento 318
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) "servizi di informazione finanziaria": i servizi online di raccolta, consolidamento, conservazione e trattamento dei dati dei clienti finalizzati a offrire a questi ultimi un servizio finanziario;

Or. en

Motivazione

Un'entità la cui attività principale non è finanziaria non dovrebbe essere in grado di accedere ai dati dei clienti europei, al fine di fornire un servizio privo di legami con un servizio finanziario. A tal fine, il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe definire i servizi di informazione finanziaria forniti dai prestatori di servizi di informazione finanziaria. Qualificare i servizi di informazione forniti da suddetti prestatori come servizi forniti al fine di offrire servizi finanziari consentirà di rafforzare i requisiti per gli operatori stranieri relativamente alla loro sede nell'UE.

Emendamento 319
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) "servizi di informazione finanziaria": i servizi online di raccolta, consolidamento e che consentono il confronto dei dati dei clienti detenuti da

uno o più titolari dei dati;

Or. en

Emendamento 320
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) "servizi di informazione finanziaria": i servizi online di raccolta o consolidamento e conservazione dei dati dei clienti detenuti da uno o più titolari dei dati;

Or. en

Emendamento 321
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

Or. en

Motivazione

Definizione tratta dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Emendamento 322
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;	7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati ***stabilito nell'Unione europea*** autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare ***esclusivamente*** servizi di informazione finanziaria***. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 su mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali) non è ammissibile come prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 323
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;	7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria ***e nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3***;

Or. en

Emendamento 324
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***per prestare*** servizi ***di informazione finanziaria***;	7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati ***o un titolare dei dati*** autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***allo scopo di offrire prodotti o*** servizi ***finanziari***;

Or. en

Emendamento 325
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;	7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati ***o un titolare dei dati*** autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;

Or. en

Emendamento 326
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) "servizi di informazione finanziaria": i servizi destinati a fornire ai clienti informazioni sui prodotti finanziari elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento. I

servizi di informazione finanziaria non comprendono la fornitura di servizi disciplinati dalla normativa finanziaria di settore vigente e riservati agli enti finanziari regolamentati. I servizi di informazione finanziaria non comprendono i servizi di consulenza finanziaria o i servizi di distribuzione assicurativa disciplinati a norma della direttiva (UE) 2016/97 o della direttiva 2014/65/UE;

Or. es

Emendamento 327
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) "servizi di informazione finanziaria": servizio online che fornisce informazioni consolidate relative a uno o più prodotti di servizi finanziari elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di fornire al cliente una visione globale della sua situazione finanziaria immediatamente in qualsiasi momento;

Or. en

Emendamento 328
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) "servizi di informazione finanziaria": servizio online che fornisce informazioni consolidate relative a uno o

	più prodotti di servizi finanziari elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di fornire al cliente una visione globale della sua situazione finanziaria immediatamente in qualsiasi momento;

Or. en

Emendamento 329
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) "servizi di informazione finanziaria": servizio online inteso a fornire informazioni consolidate su una o più categorie di dati finanziari dei clienti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 330
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti e altri punti di dati relativi agli eventi del ciclo di vita di tale strumento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione non è necessaria, in quanto non è presente l'articolo cui si riferisce.

Emendamento 331
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti e altri punti di dati relativi agli eventi del ciclo di vita di tale strumento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 332
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti ***e altri punti di dati relativi agli eventi del ciclo di vita di tale strumento***;	9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti;

Or. en

Emendamento 333
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti e altri punti di dati relativi agli eventi del ciclo di vita di tale strumento;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. es

Emendamento 334
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "istituto di moneta elettronica soggetto a deroga a norma della direttiva 2009/110/CE": un istituto di moneta elettronica; che beneficia di una deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 335
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27) "agenzia di rating del credito": un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[41];	***soppresso***
[41] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).	

Or. en

Motivazione

La condivisione dei dati è poco utile nel caso delle agenzie di rating del credito. I dati utilizzati dalle suddette agenzie sono per lo più quelli forniti direttamente dal cliente. La maggior parte degli altri dati è di carattere riservato sul piano commerciale e non dovrebbe essere condivisa con i concorrenti.

Emendamento 336
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27) "agenzia di rating del credito": un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[41];	***soppresso***
[41] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 337
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "rappresentante legale": una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede legale nell'Unione che, espressamente designata da un prestatore di servizi di informazione finanziaria stabilito in un paese terzo, agisce per conto di quest'ultimo nei confronti delle autorità, dei clienti, degli organismi e delle controparti del prestatore di servizi di informazione finanziaria nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di detto prestatore ai sensi del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 338
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "rappresentante legale": una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede legale nell'Unione che, espressamente designata da un prestatore di servizi di informazione finanziaria stabilito in un paese terzo, agisce per conto di quest'ultimo nei confronti delle autorità, dei clienti, degli organismi e delle controparti del prestatore di servizi di informazione finanziaria nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di detto prestatore ai sensi del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 339
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "rappresentante legale": una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede legale nell'Unione che, espressamente designata da un prestatore di servizi di informazione finanziaria stabilito in un paese terzo, agisce per conto di quest'ultimo nei confronti delle autorità, dei clienti, degli organismi e delle controparti del prestatore di servizi di informazione finanziaria nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di detto prestatore ai sensi del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione dell'articolo 13.

Emendamento 340
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis) "autorizzazione": l'autorizzazione chiara e inequivocabile a un utente dei dati ad accedere ai dati dei clienti, fornita dai clienti stessi attraverso un pannello di gestione delle autorizzazioni, in base alla quale il titolare dei dati è tenuto a rendere disponibili i dati richiesti per le finalità specificate. Ai fini del presente regolamento, i criteri di cui all'articolo 4, punto 11, e le condizioni di cui all'articolo

7 del regolamento (UE) 2016/679 si applicano altresì alle autorizzazioni;

Or. en

Emendamento 341
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis) "piccole e medie imprese" o "PMI": una PMI come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Emendamento 342
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente ***per via elettronica***, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e ***in tempo reale***.	Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente ***attraverso un'interfaccia cliente dedicata***, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e ***nello stato in cui si trovano presso il titolare dei dati al momento della richiesta di accesso da parte del cliente***.

Or. en

Emendamento 343
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare dei dati, su richiesta ***presentata da*** un cliente ***per via elettronica***, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale.	Il titolare dei dati, su richiesta ***di*** un cliente ***autorizzato da un meccanismo di autenticazione del cliente efficace***, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1***, attraverso un'interfaccia cliente online***, senza indebito ritardo, gratuitamente ***e, ove pertinente e tecnicamente fattibile***, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Emendamento 344
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale.	Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale***, ove opportuno in considerazione delle circostanze***.

Or. en

Emendamento 345
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a	Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica ***o in formato***

disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale.

analogico, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Emendamento 346
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo ***reale***.	Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo ***utile***.

Or. en

Emendamento 347
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta ***presentata da*** un cliente ***per via elettronica***, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e ***in tempo reale***.	1. Il titolare dei dati, su richiesta ***di*** un cliente ***presentata attraverso un'interfaccia cliente dedicata***, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***esclusivamente*** per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e ***nello stato in cui si trovano presso il titolare dei dati al momento della richiesta di accesso da parte dell'utente***

dei dati. In assenza di un sistema, la condivisione dei dati può avvenire sulla base di un accordo contrattuale tra il titolare dei dati e l'utente dei dati.

Or. en

Emendamento 348
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	1. Il titolare dei dati, su richiesta ***esplicita*** presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. ***Qualsiasi richiesta da parte di un cliente riporta in maniera esplicita il servizio specifico per il quale il cliente acconsente all'utilizzo dei suoi dati da parte dell'utente dei dati.*** I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Motivazione

Il consenso dei clienti è al centro della proposta della Commissione. A questo proposito, le disposizioni che disciplinano suddetto consenso dovrebbero essere rafforzate. Concedere l'autorizzazione a condividere i propri dati da parte di un cliente non dovrebbe essere così semplice come spuntare una casella. I clienti devono comprendere quali sono i dati che stanno condividendo e per quali servizi.

Emendamento 349
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta ***presentata da*** un cliente ***per via elettronica***, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha ***concesso l'autorizzazione all'utente*** dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	1. Il titolare dei dati, su richiesta ***esplicita di*** un cliente ***autorizzato da un meccanismo di autenticazione efficace***, mette a disposizione di un utente dei dati ***che agisce per conto del cliente*** i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***esclusivamente*** per le finalità ***relative al servizio specifico*** per le quali il cliente ha ***espressamente autorizzato l'utilizzo*** dei ***propri*** dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo ***e, ove pertinente e tecnicamente fattibile***, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Emendamento 350
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati ***e nella misura in cui l'utente dei dati dimostri una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/679***. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Emendamento 351
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati ***aderente a un sistema di condivisione di dati finanziari*** i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Motivazione

Migliore allineamento con le disposizioni del titolo IV del presente regolamento.

Emendamento 352
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale***, ove opportuno in considerazione delle circostanze***.

Or. en

Emendamento 353
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Aurore Lalucq

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	1. Il titolare dei dati, su richiesta ***esplicita*** presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Emendamento 354
Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un utente dei dati ammissibile a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 355
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un utente dei dati ammissibile a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il regolamento sui dati, si suggerisce di introdurre una disposizione intesa a far sì che i gatekeeper designati a norma del regolamento sui mercati digitali non possano accedere ai dati nell'ambito del regolamento FIDA.

Emendamento 356
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un utente dei dati ammissibile a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 357
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10,	2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10,

o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11.	o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11. ***Il presente regolamento non pregiudica l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati su base puramente contrattuale senza ricorrere agli obblighi di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 358
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11.	2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11. ***Il presente regolamento non pregiudica l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati su base puramente contrattuale senza ricorrere agli obblighi di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 359
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare dei dati può chiedere un	2. Il titolare dei dati può chiedere un

compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11.	compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11. ***Ciò non pregiudica l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati su base puramente contrattuale senza ricorrere agli obblighi di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Per rispecchiare l'analoga formulazione del considerando 50.

Emendamento 360
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11.	2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11. ***Ciò non pregiudica l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati su base puramente contrattuale senza ricorrere agli obblighi di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 361

Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) chiede agli utenti dei dati di dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione del cliente ad accedere ai dati di quest'ultimo detenuti dal titolare dei dati;	c) chiede agli utenti dei dati di dimostrare di ***disporre di una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/679 e di*** aver ottenuto l'autorizzazione del cliente ad accedere ai dati di quest'ultimo detenuti dal titolare dei dati;

Or. en

Emendamento 362
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) rispetta la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale quando si accede ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il titolare dei dati non può valutare quali dati si riferiscono a segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. Solamente il cliente può farlo. Pertanto, il titolare dei dati non dovrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali violazioni.

Emendamento 363
Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali), non è un terzo ammissibile a norma del presente regolamento e il titolare dei dati non concede pertanto l'accesso ai dati dei clienti a tali entità.

Or. en

Emendamento 364
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Autorizzazione del cliente
	1. L'autorizzazione accordata da un cliente è concessa per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
	2. L'autorizzazione concessa da un cliente non è rinnovata tacitamente.
	3. Un cliente può revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati in qualsiasi momento e gratuitamente. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente può revocare l'autorizzazione concessa di mettere i suoi dati a disposizione di un utente dei dati conformemente agli obblighi contrattuali cui è soggetto.

Or. en

Motivazione

Senza il consenso del cliente, nessun dato è reso accessibile agli utenti dei dati. A tale proposito, le disposizioni che disciplinano suddetto consenso dovrebbero essere rafforzate: il

consenso del cliente dato all'utente dei dati deve essere esplicito, per un servizio specifico, chiaramente identificato e limitato nel tempo, senza possibilità di tacito rinnovo. Queste disposizioni sono incluse in un articolo dedicato all'autorizzazione del cliente.